

Bruxelles, 15 marzo 2018
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0066 (COD)**

**7212/18
ADD 1**

**CODIF 8
CODEC 397
VISA 52**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 marzo 2018
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2018) 139 final - Annexes 1 to 4
Oggetto:	ALLEGATI alla proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2018) 139 final - Annexes 1 to 4.

All.: COM(2018) 139 final - Annexes 1 to 4

Bruxelles, 14.3.2018
COM(2018) 139 final

ANNEXES 1 to 4

ALLEGATI

alla

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (codificazione)

↓ 539/2001 (adattato)

ALLEGATO I

☒ **Elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne** ☒

1. STATI
- Afghanistan
 - Algeria
 - Angola
 - Arabia Saudita
 - Armenia
 - Azerbaijan
 - Bahrein
 - Bangladesh
 - Bielorussia
 - Belize
 - Benin
 - Bhutan

↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007,
pag. 10

Bolivia

↓ 539/2001

- Botswana
- Burkina Faso
- Burundi
- Cambogia
- Camerun
- Capo Verde
- Ciad
- Cina
- Comore
- Congo
- Corea del Nord

Costa d'Avorio

Cuba

↓ 453/2003 art. 1, punto. 1, lett. b)

Ecuador

↓ 539/2001 (adattato)

Egitto

Eritrea

Etiopia

Figi

Filippine

Gabon

Gambia

Ghana

Giamaica

Gibuti

Giordania

Guinea

Guinea Bissau

Guinea equatoriale

Guyana

Haiti

India

Indonesia

Iran

Iraq

Kazakistan

Kenya

Kirghizistan

Kuwait

Laos

Lesotho

Libano

Liberia

Libia

Madagascar
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Mongolia
Mozambico
☒ Myanmar/Birmania ☒
Namibia
Nepal
Niger
Nigeria
Oman
Pakistan
Papua Nuova Guinea
Qatar
Repubblica centrafricana
Repubblica democratica del Congo
Repubblica dominicana
Ruanda
Russia
São Tomé e Príncipe
Senegal
Sierra Leone
Siria
Somalia

↓ 509/2014 art. 1, punto. 2, lett. a)

Sud Sudan

↓ 539/2001 (adattato)

Sri Lanka
Sudafrica
Sudan
Suriname

Swaziland
Tagikistan
Thailandia
Tanzania
Togo
Tunisia
Turchia
Turkmenistan
Uganda
Uzbekistan
Vietnam
Yemen
Zambia
Zimbabwe

2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI
DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Autorità palestinese

↓ 1244/2009 art. 1, punto. 1,
lett. b) (adattato)

Il Kosovo, quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999

↓ 539/2001 (adattato)

ALLEGATO II

☒ Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni ☒

1. STATI

↓ 1091/2010 art. 1, punto 2

Albania¹

↓ 539/2001

Andorra

↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007,
pag. 10

Antigua e Barbuda

↓ 539/2001

Argentina
Australia

↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007,
pag. 10

Bahama
Barbados

↓ 1091/2010 art. 1, punto 2

Bosnia-Erzegovina²

↓ 539/2001

Brasile

↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007,
pag. 10 (adattato)

Brunei

¹ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

² L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

Canada Cile	↓ 539/2001
Colombia	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a) (adattato)
Corea del Sud Costa Rica	↓ 539/2001
Dominica ³	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
El Salvador	↓ 539/2001
Emirati arabi uniti ⁴	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Ex Repubblica iugoslava di Macedonia ☒ ⁵ ☒	↓ 1244/2009 art. 1, punto 2 (adattato)
Georgia ⁶	↓ 2017/372 art. 1, lett. b)

³ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

⁴ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

⁵ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

⁶ L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dalla Georgia conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

Grenada ⁷	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Giappone Guatemala Honduras Israele	↓ 539/2001
Kiribati ⁸	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Malesia	↓ 539/2001
Isole Marshall ⁹	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Maurizio	↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10
Messico	↓ 539/2001
Micronesia ¹⁰	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a) (adattato)

⁷ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

⁸ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

⁹ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

¹⁰ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

Moldova <input checked="" type="checkbox"/> ¹¹ <input checked="" type="checkbox"/>	↓ 259/2014 art. 1, punto 2 (adattato)
Monaco	↓ 539/2001
Montenegro <input checked="" type="checkbox"/> ¹² <input checked="" type="checkbox"/>	↓ 1244/2009 art. 1, punto 2 (adattato)
Nauru ¹³	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Nicaragua Nuova Zelanda	↓ 539/2001
Palau ¹⁴	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)
Panama Paraguay	↓ 539/2001
Perù ¹⁵	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)

¹¹ L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

¹² L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

¹³ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

¹⁴ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

¹⁵ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis	↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10
Santa Lucia ¹⁶ Saint Vincent e Grenadine ¹⁷ Isole Salomone Samoa	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a) (adattato)
San Marino Santa Sede	↓ 539/2001
Serbia [esclusi i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (in serbo: Koordinaciona uprava)] ¹⁸	↓ 1244/2009 art. 1, punto 2
Seicelle	↓ Rettifica, GU L 29 del 3.2.2007, pag. 10
Singapore Stati Uniti	↓ 539/2001
Timor Leste ¹⁹ Tonga ²⁰	↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)

¹⁶ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

¹⁷ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

¹⁸ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti biometrici.

¹⁹ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

²⁰ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

Trinidad e Tobago

Tuvalu²¹

↓ 2017/850 Art. 1, lett. b)

Ucraina²²

↓ 539/2001

Uruguay

↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. a)

Vanuatu²³

↓ 539/2001

Venezuela

2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

RAS di Hong Kong²⁴

RAS di Macao²⁵

↓ 509/2014 art. 1, punto 3, lett. b)

3. CITTADINI BRITANNICI CHE NON HANNO LA QUALITÀ DI CITTADINO DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD AI SENSI DEL DIRITTO DELL'UNIONE

British nationals (Overseas)

British overseas territories citizens (BOTC)

British overseas citizens (BOC)

British protected persons (BPP)

British subjects (BS).

²¹ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

²² L'esenzione dal visto è limitata ai titolari di passaporti biometrici rilasciati dall'Ucraina conformemente alle norme dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO).

²³ Le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.

²⁴ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Hong Kong Special Administrative Region».

²⁵ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto «Região Administrativa Especial de Macau».

4. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI
DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

Taiwan²⁶

²⁶ L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari di passaporti rilasciati da Taiwan che includono un numero di carta d'identità.



ALLEGATO III

Regolamento abrogato ed elenco delle sue modificazioni successive

Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio
(GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 2414/2001 del Consiglio
(GU L 327 del 12.12.2001, pag. 1)

Regolamento (CE) n. 453/2003 del Consiglio
(GU L 69 del 13.3.2003, pag. 10)

Atto di adesione del 2003, allegato II, punto 18,
lettera B

Regolamento (CE) n. 851/2005 del Consiglio
(GU L 141 del 4.6.2005, pag. 3)

Regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio
(GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1,
paragrafo 1, undicesimo
trattino, con riferimento al
regolamento (CE)
n. 539/2001 e al
punto 11(B)(3) dell'allegato

Regolamento (CE) n. 1932/2006 del Consiglio
(GU L 405 del 30.12.2006, pag. 18)

Regolamento (CE) n. 1244/2009 del Consiglio
(GU L 336 del 18.12.2009, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1091/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 329 del 14.12.2010, pag. 1)

Regolamento (UE) n. 1211/2010
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 339 del 22.12.2010, pag. 6)

Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio
(GU L 158 del 10.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1,
paragrafo 1, lettera k),
quarto trattino e al
punto 13(B)(2) dell'allegato

Regolamento (UE) n. 610/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 182 del 29.6.2013, pag. 1)

limitatamente all'articolo 4

Regolamento (UE) n. 1289/2013
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 74)

Regolamento (UE) n. 259/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 105 del 8.4.2014, pag. 9)

Regolamento (UE) n. 509/2014
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 149 del 20.5.2014, pag. 67)

Regolamento (UE) 2017/371
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 1)

Regolamento (UE) 2017/372
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 61 dell'8.3.2017, pag. 7)

Regolamento (UE) 2017/850
del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 133 del 22.5.2017, pag. 1)

ALLEGATO IV

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CE) n. 539/2001	Presente regolamento
Articolo -1	Articolo 1
Articolo 1, paragrafo 1, primo comma	Articolo 3, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 1, secondo comma	Articolo 3, paragrafo 2
Articolo 1, paragrafo 2, primo comma	Articolo 4, paragrafo 1
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, parole introduttive	Articolo 4, paragrafo 2, parole introduttive
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, primo trattino	Articolo 4, paragrafo 2, lettera a)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, secondo trattino	Articolo 4, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, terzo trattino	Articolo 4, paragrafo 2, lettera c)
Articolo 1, paragrafo 3	Articolo 5
Articolo 1, paragrafo 4	Articolo 7
Articolo 1 bis, paragrafi 1 e 2	Articolo 8, paragrafi 1 e 2
Articolo 1 bis, paragrafo 2 <i>bis</i>	Articolo 8, paragrafo 3
Articolo 1 bis, paragrafo 2 <i>ter</i>	Articolo 8, paragrafo 4
Articolo 1 bis, paragrafo 3	Articolo 8, paragrafo 5
Articolo 1 bis, paragrafo 4	Articolo 8, paragrafo 6
Articolo 1 bis, paragrafo 5	Articolo 8, paragrafo 7
Articolo 1 bis, paragrafo 6	Articolo 8, paragrafo 8
Articolo 1 <i>ter</i>	Articolo 9, paragrafo 1
Articolo 1 <i>quater</i>	Articolo 9, paragrafo 2
Articolo 2	Articolo 2
Articolo 4	Articolo 6
Articolo 4 <i>bis</i>	Articolo 11

Articolo 1 ter, paragrafi 1 e 2

Articolo 4ter, paragrafo 2 *bis*

Articolo 4ter, paragrafo 3

Articolo 4ter, paragrafo 3 *bis*

Articolo 4ter, paragrafo 4

Articolo 4ter, paragrafo 5

Articolo 4ter, paragrafo 6

Articolo 5

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 8

Allegato I

Allegato II

-

-

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 10, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 5

Articolo 10, paragrafo 6

Articolo 10, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 8

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Allegato I

Allegato II

Allegato III

Allegato IV